



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

Prot. n. 1569/IV-9

Fai della Paganella, 28 aprile 2022

## AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO PASTORALE ED AGRITURISTICO "MALGA DI FAI" SUL MONTE PAGANELLA

**Scadenza presentazione offerte: MARTEDI' 17 MAGGIO 2022 - ore 12:00**

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 30 di data 20 aprile 2022 si rende noto che il Comune di Fai della Paganella, con sede a Fai della Paganella, Via Villa n. 29, C.F. e P.IVA 00431040229, PEC [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it) esperisce un'asta pubblica, ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 (articoli 17, 18, 19), nonché del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. (articoli 10 e 17), per l'individuazione del soggetto cui concedere in uso il complesso pastorale ed agrituristico "Malga di Fai" sul monte Paganella.

Nell'eventualità che non pervenga alcuna offerta, oppure nessuna offerta vantaggiosa per l'Amministrazione, il Comune valuterà con provvedimento successivo la modalità di affidamento e si riserva fin d'ora la facoltà di procedere mediante affidamento con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

La concessione in uso sarà assentita per gli usi consentiti dal Disciplinare tecnico - economico e dalla scheda, allegati al presente avviso.

### 1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'ASTA

Oggetto dell'asta è l'individuazione del soggetto cui concedere in uso il complesso pastorale ed agrituristico "Malga di Fai" sul monte Paganella.

### 2. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO PASTORALE ED AGRITURISTICO "MALGA DI FAI"

Il complesso pastorale ed agrituristico "Malga di Fai" sul monte Paganella è costituito dai seguenti beni:

#### Edifici:

p.ed. in C.C. Fai (in corso di erezione) costituita da:

- a piano terra: locali per lavorazione, stagionatura e vendita latte e derivati, sala lavaggio, sala mungitura, sala attesa, area coperta per macchinari ed attrezzi, concimaia, stalla-porcilaia;
- a primo piano: alloggio del conduttore

#### Pascoli:

p.f. 2550/1 in C.C. Fai per una superficie di circa 23,644 ettari;

p.f. 2549/1 in C.C. Fai per una superficie di circa 6,186 ettari;

p.ed. 165 in C.C. Fai per una superficie di 0,049 ettari

per un totale di circa 29,897 ettari

Ai fini di una più precisa indicazione dei beni costituenti la "Malga di Fai" si rinvia al disciplinare tecnico-economico ed alle planimetrie e cartografie ad esso allegate.

Tale complesso è destinato alle seguenti attività:

- allevamento di vacche da latte con la possibilità di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti caseari in loco;
- somministrazione di pasti e bevande, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.P. 10/2019;
- degustazione di prodotti aziendali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.P. 10/2019;

L'affidamento in concessione del complesso agrituristico "Malga Fai" viene effettuato al fine di favorire l'attività zootecnica, il mantenimento ambientale e consentire l'attività di agriturismo ai sensi della L.P. 30 ottobre 2019 n.10 e ss.mm.

Il complesso agrituristico viene consegnato completo di alcuni arredi e attrezzature, elencate nel verbale di consegna che sarà sottoscritto dalle parti al momento della stipula del contratto. Qualora per il proficuo utilizzo del complesso agrituristico da parte del concessionario si rendesse necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati o noleggiati a cura e spese del concessionario e, al termine del contratto, rimarranno di sua proprietà.

Il pascolo dovrà essere condotto conformemente all'articolo 14 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 14 aprile 2011, degli articoli 98 e 111 della L.P 23 maggio 2007 n. 11.

È fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività di pascolo d'alpeggio di applicare tutte le normative di sicurezza e antinfortunistiche (D. Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. L'attività di pascolo deve essere svolta in osservanza delle norme urbanistiche e di tutte le autorizzazioni necessarie. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose cagionate dal pascolo.

Le condizioni negoziali della concessione in uso sono contenute nello schema di contratto, allegato al presente avviso pubblico.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente avviso.

Durante il periodo di monticazione, il concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili ed al soprassuolo, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Gli animali alpeggiati devono corrispondere ai requisiti previsti dalle ordinanze provinciali sulla monticazione e in sede di stipulazione del contratto aver ottenuto e presentare all'Amministrazione idonea autorizzazione al pascolo da parte del competente Servizio Veterinario.

Gli immobili sono arredati per l'uso concesso secondo la descrizione riportata nella relativa scheda malga.

L'aggiudicatario è vincolato al rispetto delle seguenti clausole:

1. dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.10.2019 n. 10 e ss.mm., con obbligo di presentazione al Comune di Fai della Paganella della segnalazione certificata d'inizio attività (articolo 9 L.P. 30.10.2019 n. 10 e ss.mm.) entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di decorrenza del contratto;
2. garantire l'apertura al pubblico dell'attività agrituristica per i periodi minimi indicati all'articolo 4 del disciplinare tecnico-economico allegato al presente avviso d'asta;
3. gestire gli edifici e i pascoli in funzione di esercizio agrituristico;
4. consentire visite al complesso agrituristico da parte di comitive scolastiche e gruppi organizzati, anche su richiesta dell'Amministrazione e compatibilmente con gli impegni propri;
5. promuovere e somministrare prodotti eno-gastronomici della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine;
6. poiché Malga di Fai si inserisce in una località turistico-ricreativa, impegnarsi ad agevolare l'utilizzo di alcune strutture per l'attività ricreativa ed eventuali manifestazioni che non contrastino o non ostacolino l'attività di Malga e Agriturismo.



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

Per quanto riguarda le modalità di gestione si rimanda al **Disciplinare Tecnico - Economico** approvato dall'Amministrazione comunale ed allegato al presente avviso d'asta. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le clausole, condizioni e prescrizioni stabilite dallo stesso disciplinare.

Si precisa che non compete all'Amministrazione comunale l'espletamento delle pratiche inerenti all'ottenimento di eventuali, obbligatorie, autorizzazioni amministrative e/o sanitarie necessarie allo svolgimento dell'attività. Dette formalità restano a esclusivo carico del concessionario che deve provvedervi a propria cura e spese.

Sono a carico del concessionario anche le eventuali spese conseguenti al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi e della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

### 3. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

1. La partecipazione presuppone il rispetto delle disposizioni della L.P. 30 ottobre 2019 n. 10.  
In particolare, possono partecipare alla gara, presentando apposita offerta, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 ottobre 2019 n. 10:
  - a) gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";
  - b) le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristica;
  - c) le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
  - d) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;
  - e) le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.Si fa presente che deve essere garantita la connessione tra l'attività agricola e l'attività agrituristica ai sensi della L.P. 10/2019.
2. La partecipazione dei soggetti di cui al precedente punto 1. è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere oggetto di apposita autodichiarazione in sede di gara:
  - a) possedere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.;
  - b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
  - c) non essere destinatari di provvedimenti e sanzioni che siano causa di esclusione dalla partecipazione alle gare e comportino il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - d) non essere debitori insolventi della Pubblica Amministrazione;
  - e) di essere esente dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli articoli 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e ss.mm.;
  - f) di essere esente dalle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm. (antimafia)"; la dichiarazione deve riferirsi al

dichiarante ed a tutti i soggetti indicati all'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998 e ss.mm.;

- g) non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

Le dichiarazioni che precedono devono essere rese da tutti i soggetti sotto indicati:

- titolare se trattasi di impresa agricola individuale;
- ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
- soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
- i procuratori che rappresentino nell'impresa nella procedura d'incanto, in tutti i casi precedenti
- il direttore tecnico dell'impresa.

La sussistenza dei requisiti sopra elencati dovrà essere dichiarata dagli interessati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 di data 28 dicembre 2000.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata a PENA DI ESCLUSIONE. In caso di consorzio i predetti requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e/o da tutte le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa all'asta pubblica.

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste dal presente avviso, sono esclusi dalla gara i soggetti che alla data di pubblicazione della presente asta risultino responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti del Comune, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti a indicare in sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

A norma dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile), anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

## 4. IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA

### **Il canone annuo posto a base di gara è pari ad € 8.000,00.= (ottomila/00) IVA esclusa**

Si precisa che il canone della concessione non comprende le utenze della struttura (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento ecc.), che dovranno essere volturate a nome del concessionario prima dell'inizio dell'attività.

## 5. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

(artt. 17, 18 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. e art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e artt. 16 e 17 della L.P. 09.03.2016 n.2)

La concessione del complesso pastorale ed agriturismo "Malga di Fai" avrà luogo, a seguito di procedura di asta pubblica ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., degli articoli 10 e 17 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, con aggiudicazione al soggetto in possesso dei requisiti prescritti che avrà presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa** in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel Paragrafo 6. del presente avviso d'asta (*punteggio migliore derivante dalla sommatoria dei punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica*).

All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge con la stipula del contratto. In particolare, non saranno accolte proposte la cui offerta tecnica non raggiunga il punteggio minimo di 40 su 75.

I criteri sulla base dei quali sarà aggiudicato l'affidamento (*per un massimo di 100 punti*) sono i seguenti:

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Massimo punti 25</b>
<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>Massimo punti 75</b>

## 6. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'apertura delle offerte avverrà seguendo l'ordine progressivo riportato nel seguente bando.

L'esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

### A) **OFFERTA TECNICA MAX 75 PUNTI**

L'offerta tecnica deve essere strutturata nella forma di relazione-progetto, a cura del concorrente, formulata in modo sintetico, ma esaustivo (max 4 facciate A/4 dattiloscritte) suddivisa per capitoli aventi i seguenti titoli:

<b>A1) FORMAZIONE ED ESPERIENZA (max 20 punti)</b>	<b>Punteggio max</b>
<p><i>1.1 Formazione specifica in materia di produzione di prodotti derivanti dalla trasformazione del latte</i></p> <p>Il partecipante alla gara dovrà documentare la partecipazione a corsi specifici relativi ed in materia di conduzione di malghe, di vendita di prodotti caseari e di promozione degli stessi. Verranno presi in considerazione solo corsi di durata superiore a giorni uno (8 ore).</p> <p>Tale elenco dovrà essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o con allegata copia di eventuale documentazione. conforme all'originale</p>	<p>Massimo 10 punti</p>
<p><i>1.2 Esperienza professionale</i></p> <p>Il partecipante alla gara dovrà dichiarare la propria esperienza nella gestione di malghe aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto del bando (produzione, trasformazione e vendita di prodotti del latte).</p> <p>Tale dichiarazione dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o con allegata copia conforme all'originale di eventuale documentazione.</p>	<p>Massimo 10 punti</p>
<b>A2) PROPOSTA GESTIONALE DELLA MALGA (max 20 punti)</b>	<b>Punteggio max</b>
<p>Il partecipante dovrà descrivere il proprio progetto gestione e valorizzazione della malga. Verrà dato il massimo punteggio al progetto di gestione predisposto dall'offerente che avrà proposto un tipo di utilizzazione della malga che sinergico e rappresenti un "valore aggiunto" per la comunità di Fai della Paganella. Oltre alla gestione della malga in senso stretto sono considerate proposte diverse riguardanti ad esempio forme di attività didattica rivolta ad appassionati, ragazzi in età scolare, le famiglie. La possibilità di ospitare animali diversi consente altresì di predisporre forme di fattoria didattica, così come di interesse sono la promozione del territorio e della sentieristica, la promozione dei prodotti locali e di quelli prodotti in loco, proposte di collaborazione con l'ente di promozione d'ambito (APT) ed i vari consorzi privati presenti sul territorio (consorzi turistici) ecc.</p>	<p>Massimo 20 punti</p>
<b>A3) PROPOSTA GESTIONALE AGRITUR (max 10 punti)</b>	<b>Punteggio max</b>
<p>Il partecipante dovrà descrivere il proprio progetto gestione e valorizzazione dell'attività agrituristica.</p> <p>Verrà dato il massimo punteggio al progetto di gestione predisposto dall'offerente che avrà sviluppato in modo completo ed esaustivo un'ipotesi di gestione dell'attività agrituristica coerente con uno sviluppo ecocompatibile e con l'utilizzo di prodotti dell'attività di allevamento. Inoltre verrà privilegiato il candidato che proporrà una gestione della malga con anche finalità di biologica produzione (anche parziale).</p> <p>Il progetto dovrà contenere la tipologia di prodotti che saranno offerti e qualsiasi altro elemento utile per l'esplicazione del livello dell'esercizio, ivi compresa la classificazione dell'esercizio, marchi di prodotto e qualità ai sensi della L.P. 10/2001 e relativo regolamento di attuazione.</p>	<p>Massimo 10 punti</p>
<b>A4) ORIGINE ED ENTITA' ZOOTECNICA DISPONIBILE (max 10 punti)</b>	<b>Punteggio max</b>
<p>Il progetto deve contenere la quantità e la tipologia di allevamento che sarà caricato presso la Malga di Fai per l'alpeggio. Sarà privilegiata nella valutazione</p>	<p>Massimo</p>



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

la percentuale delle razze trentine.	10 punti
<b>A5) PROPOSTA ATTIVITA' DIDATTICA (max 10 punti)</b>	<b>Punteggio max</b>
Il partecipante dovrà descrivere un proprio progetto di promozione dell'attività didattica. Si richiede di illustrare le modalità con le quali si intende affiancare delle finalità didattiche all'attività agrituristica presso la Malga di Fai. Anche la quantità e diversa tipologia di animali di cui si garantisce la presenza costituisce criterio di valutazione.	Massimo 5 punti
<b>A6) PREDISPOSIZIONE MATERIALE INFORMATIVO (max 5 punti)</b>	<b>Punteggio max</b>
Il progetto deve contenere la descrizione del tipo di materiale illustrativo (locandine, piante, punti di riferimento, app, sito internet, ecc.) che si intende predisporre e che verrà messo a disposizione degli escursionisti. I contenuti dovranno integrare l'attività dell'alpeggio (conoscenza e diffusione della cultura pastorizia, conoscenza delle aziende agricole che conferiscono il bestiame e delle relative tradizioni agrarie d'origine quale forma di scambio culturale, ecc.) con quella di promozione della conoscenza ambientale e delle relative opportunità per gli escursionisti e per i visitatori.	Massimo 5 punti
<b>A7) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI (max 5 punti)</b>	<b>Punteggio max</b>
La previsione di organizzare eventi e momenti quale occasione di valorizzazione culturale ed ambientale, ancor più se ripetuta e finalizzata assicurare la massima presenza di visitatori per tutto il periodo dell'alpeggio, è ritenuta elemento qualificante e premiante. Verrà assegnato il massimo punteggio alla proposta predisposta dall'offerente che avrà sviluppato il tema in modo completo ed esaustivo.	Massimo 5 punti

I punteggi qualitativi saranno calcolati fino al secondo decimale. Per i requisiti di cui ai punti da A1) ad A7) la Commissione applicherà i seguenti criteri, moltiplicando per il rispettivo fattore ponderale il coefficiente di valutazione assegnato:

Descrizione	Giudizio	Coefficiente val.ne
Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente, dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.	Ottimo	1
Il requisito è trattato in misura più che esauriente, dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.	Buono	0,75
Il requisito è trattato in misura appena esauriente, dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.	Sufficiente	0,50
Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente, dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.	Scarso	0,25
Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.	Insufficiente	0

Si evidenzia che il titolo di proprietà dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali, comprensivo del bestiame in disponibilità.

Ad inizio e fine di ogni annualità il concessionario dovrà comunicare il carico e lo scarico del bestiame utilizzando il fac-simile consegnato dall'amministrazione.

L'elaborato relativo all'offerta tecnica, redatto secondo le indicazioni sopra descritte, deve essere esposto in maniera sintetica e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa medesima.

Si precisa che le prescrizioni di cui all'Allegato 1 - Disciplinare Tecnico - Economico costituiscono **prescrizioni minime inderogabili** in sede di offerta, **a pena di esclusione dalla gara dell'offerta stessa**.

## **B) OFFERTA ECONOMICA MAX 25 PUNTI**

Il soggetto partecipante, esplicherà la propria offerta, utilizzando il fac-simile Allegato 3), con dichiarazione in carta legale, indicando l'importo annuo solo in aumento rispetto all'importo annuo a base d'asta di cui al precedente paragrafo 4, per la concessione del complesso pastorale ed agrituristico "Malga di Fai".

Alla miglior offerta saranno attribuiti 25 punti mentre alle offerte inferiori sarà attribuito a scalare un punteggio calcolato in modo proporzionale come di seguito indicato:

$$p = P_{max} \times C/C_{max}$$

in cui :

p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

P<sub>max</sub> = punteggio massimo attribuibile (punti 25)

C = incremento canone dell'offerta presa in considerazione rispetto all'importo a base d'asta

C<sub>max</sub> = incremento canone maggiore offerto rispetto all'importo a base d'asta

Non sono prese in considerazione offerte in ribasso, o condizionate, rispetto all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione comunale. Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso dal Legale Rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa medesima.

L'obbligo di prelazione di cui al comma dell'art. 4 bis della legge n. 203 del 1982 non è applicabile in quanto secondo il comma 2 del medesimo articolo, la prelazione "non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5" della legge stessa.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione della concessionaria avverrà, nell'ordine, mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Si precisa, altresì, che le offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno escluse.

## **7. DURATA E CONDIZIONI DEL CONTRATTO**

La durata del contratto di concessione è di **anni 6 (sei)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. E' prevista la possibilità di proroga espressa del contratto per un lasso temporale di ulteriori anni 6 (sei), previa richiesta, mediante lettera raccomandata, da inoltrare entro i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale. L'Amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga richiesta, ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della concessione.

E' riservata all'Amministrazione e all'affittuario la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di mesi 6 (sei), mediante lettera raccomandata.

Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione.

Nell'ipotesi in cui risulti assegnataria una cooperativa o associazione agricola, la stessa potrà assegnare, in tutto o in parte, in subaffitto i terreni oggetto del presente avviso esclusivamente ai propri soci o associati.



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

I rapporti tra proprietario e affittuario, relativamente ai lotti assegnati in subaffitto, rimarranno comunque regolati dal contratto di affitto principale. I contratti di subaffitto dovranno avere durata non eccedente la durata del contratto principale e, comunque, regoleranno i soli rapporti tra affittuario e subaffittuario.

L'assegnatario si impegna a comunicare annualmente al Comune di Fai della Paganella i subaffitti in essere.

## 8. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Il disciplinare tecnico-economico, lo schema di contratto, il fac-simile dell'istanza di partecipazione alla gara e i moduli per la formulazione dell'offerta possono essere richiesti al Comune di Fai della Paganella, Via Villa n. 29 - tel. 0461/583122 e fax 0461/583407 e scaricabili dal Sito Internet del Comune di Fai della Paganella [www.comune.faidellapaganella.tn.it](http://www.comune.faidellapaganella.tn.it)

Per chiarimenti di carattere amministrativo rivolgersi al Comune di Fai della Paganella, al Segretario comunale dott.ssa Paola Gallina.

## 9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA, PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE

Per partecipare all'asta gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Fai della Paganella - Ufficio Protocollo - Via Villa n. 29 - 38010 Fai della Paganella

**ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO MARTEDI' 17 MAGGIO 2022**  
**a pena di esclusione**

un plico chiuso, sigillato con mezzo idoneo a garantirne l'integrità e la non manomissione (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione descritta al successivo Paragrafo 11.

Sull'esterno del plico, oltre al nominativo del mittente, dovrà essere riportata l'indicazione

**"OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA "MALGA DI FAI" SUL MONTE PAGANELLA"**

***Il plico dovrà essere recapitato nei seguenti modi:***

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta alla Segreteria del Comune di Fai della Paganella, Via Villa n. 29, dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse all'asta i concorrenti il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del predetto termine per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

I soggetti interessati hanno facoltà di effettuare un sopralluogo agli immobili oggetto ai locali ed ai pascoli costituenti il complesso pastorale ed agrituristico "Malga di Fai", accompagnati da un rappresentante dell'Amministrazione entro il giorno giovedì 12 maggio 2022. Per effettuare il sopralluogo i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta scritta al Comune di Fai della Paganella.

## 10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il plico sigillato di cui al precedente Paragrafo 9 dovrà contenere, a pena di esclusione:

### A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**Nel Plico** è contenuta la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ossia la dichiarazione, sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione utilizzando il modello fac simile (Allegato 2), resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Le dichiarazioni di cui alla documentazione amministrativa (fac simile Allegato 2) devono essere rese da tutti i soggetti in caso di società, cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese.

**Pena l'esclusione dalla gara**, non è consentita la partecipazione in più di un'associazione temporanea o consorzio, oppure sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile.

Nella documentazione amministrativa non dovrà essere contenuto alcun riferimento all'importo offerto, pena l'esclusione dalla gara.

Il concorrente ha la facoltà di produrre la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dall'asta**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto in particolare in caso di incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione (Allegato 2), tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

### B) OFFERTA TECNICA

**Nella Busta 1** chiusa, sigillata con mezzo idoneo a garantirne l'integrità e la non manomissione (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente la dicitura "**Offerta Tecnica**", contenente:

1) la relazione-progetto di cui al precedente Paragrafo 6, lettera A), che **deve essere firmata in ogni pagina** da parte del legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare

validamente l'impresa. Gli elementi della relazione-progetto sono specificati al medesimo paragrafo 6, lettera A);

2) la fotocopia di un documento in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

**L'offerta tecnica, deve essere inserita, a pena di esclusione, senza alcun altro documento ad eccezione del documento identificativo del sottoscrittore.**



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

## C) OFFERTA ECONOMICA

**Nella Busta 2** chiusa, **sigillata con mezzo idoneo a garantirne l'integrità e la non manomissione (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmata sui lembi di chiusura**, recante esternamente la dicitura **"Offerta economica"**, contenente:

- 1) l'offerta (in cifre con 2 decimali ed in lettere) in bollo da € 16,00.= debitamente sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa e redatta secondo lo schema allegato (Allegato 3); in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si riterrà valido quest'ultimo;
- 2) la dichiarazione di accettare tutte le clausole previste dal contratto di concessione del complesso pastorale ed agrituristico "Malga di Fai" sul monte Paganella anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile;
- 3) la dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione degli immobili e dei pascoli costituenti la "Malga di Fai";
- 4) la fotocopia di un documento in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Non sono ammesse offerte uguali o in ribasso rispetto al limite d'importo posto a base di gara, né offerte incomplete, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato.

**Non sono altresì ammesse offerte plurime: deve, in particolare, essere presentata una sola "offerta tecnica" e una sola "offerta economica". Costituisce causa di esclusione la presentazione di offerte plurime.**

## 11. SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

La Commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica che avrà luogo il giorno mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 10:00 presso la Sala riunioni del Comune di Fai della Paganella, Via Villa n. 29 - 38010 Fai della Paganella, procederà alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.

La Commissione procede, di seguito, all'apertura dei plichi presentati dai soggetti ammessi al prosieguo della gara ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare la Commissione verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata, provvedendo ad ammettere alla successiva fase della gara i soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente avviso, disponendo l'eventuale soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dalla L.P. 2/2016.

La Commissione provvede di seguito a verificare la regolarità delle buste presentate dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

- a) l'Offerta tecnica;
- b) l'Offerta economica.

Successivamente le buste contenenti le offerte tecniche, risultati conformi a quanto richiesto dal presente avviso, vengono aperte e la Commissione procede a constatare la consistenza della documentazione nelle stesse contenute: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione proseguono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nel plico contenente l'offerta tecnica presentata da ciascuno dei soggetti ammessi, per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente avviso e la conseguente ammissione al proseguo della gara. Di seguito la

Commissione procede all'assegnazione dei punteggi, **secondo quanto previsto dalla lettera A) del precedente Paragrafo 6.**

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale. terminate le operazioni di valutazione, la Commissione procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara, che potrà aver luogo anche nella stessa giornata, dandone notizia ai partecipanti mediante apposito avviso pubblicato sul Sito internet del Comune di Fai della Paganella [www.comune.faidellapaganella.tn.it](http://www.comune.faidellapaganella.tn.it)

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione previste dal presente avviso, la Commissione può comunque disporre l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di assoluta incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Successivamente, nella nuova seduta pubblica, la Commissione di gara comunica i risultati della valutazione condotta, dando lettura del verbale che li documenta.

La Commissione procede, di seguito, all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. Contemporaneamente viene data lettura delle offerte in rialzo di ciascun concorrente.

La Commissione procede quindi all'esame dei documenti prodotti, ad ammettere l'offerente/i, al proseguo della gara ovvero ad escludere lo stesso/gli stessi dalla gara.

La Commissione procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio **secondo le modalità indicate alla lettera B) del precedente Paragrafo 6.**

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione procede - sulla scorta delle valutazioni condotte - alla formazione della graduatoria ed alla conseguente aggiudicazione al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria stessa.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano conseguito lo stesso punteggio nell'ambito della graduatoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria stessa, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui alla presente gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente invito e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione è definitiva e non è soggetta ad approvazione, fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara.

È facoltà dell'Amministrazione comunale non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione comunale sotto il profilo economico.

L'aggiudicazione vincola l'aggiudicatario, ma non impegna il Comune se non dopo la stipula del contratto.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., del Regolamento di Attuazione alla medesima L.P. 23/1990 e s.m. ed i. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg., della L.P. 2/2016 e del Codice degli Appalti in vigore.

## **12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 22 della L.P. n.2/2016, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara, anche con riguardo all'offerta tecnica.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'articolo 23 della L.P. n.2/2016.



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

Ai sensi dell'articolo 23 della L.P. n.2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario, nel termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione, pena la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo, indicandone il contenuto ed i soggetti che la devono rendere.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della L.P. n.2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo ai soggetti partecipanti, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della L.P. n. 23/1990 e dell'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Terminata, con esito positivo, la fase relativa alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'aggiudicatario prima della stipula del contratto sarà invitato alla presentazione:

- **LA CAUZIONE:** A titolo cautelativo, l'Amministrazione comunale chiede all'aggiudicatario una cauzione definitiva pari ad un'annualità, nell'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione. La cauzione (sotto forma di fideiussione o altre forme consentite dalla legge) dovrà essere prestata a garanzia dell'osservanza degli impegni negoziali assunti ed "a rima richiesta", cioè con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta da parte del Comune di Fai della Paganella, con espressa rinuncia alla preventiva escussione dell'aggiudicatario, nonché a far valere le eccezioni relative al rapporto negoziale tra fidejussore e aggiudicatario, ivi compreso il mancato pagamento del premio assicurativo. La cauzione potrà essere utilizzata, e quindi incamerata dal Comune di Fai della Paganella, in caso di inadempimento nel versamento del canone o qualora si rendessero necessari interventi di qualunque genere, di norma a carico del concessionario, ma dallo stesso non eseguiti. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata dal concessionario. La cauzione verrà svincolata a termine del contratto, qualora l'Amministrazione di Fai della Paganella non riscontrino danni; in caso contrario verrà incamerata con eventuale addebito a carico del concessionario delle spese eccedenti l'importo della cauzione.
- copia **DI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE** con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, per un massimale pari ad € 2.000.000,00.= (duemilioni/00) a copertura della responsabilità civile verso i terzi in favore degli utenti, dei dipendenti e di ogni altro terzo, nonché per un massimale di € 1.000.000,00.= (Euro unmilione/00) a garanzia dei danni causati dal concessionario e dal personale dipendente ai beni immobili costituenti il complesso pastorale e agrituristico "Malga di Fai" ed ai beni mobili in dotazione;
- effettuare il **VERSAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI** (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria ecc.) nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione.

Qualora l'aggiudicatario, convocato alla stipula del contratto, non si presenti, salvo che ciò dipenda da causa a lui non imputabile, oppure qualora dal procedimento di eventuale verifica dei requisiti emergano cause ostative alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione comunale procederà alla declaratoria di decadenza e ad assegnare il lotto al concorrente che eventualmente segue in graduatoria.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica dei requisiti. Il contratto è stipulato a spese dell'aggiudicatario.

Il contratto di concessione sarà stipulato ai sensi della legge 203/1982 con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole in quanto "in deroga" alle vigenti norme in materia di contratti Agrari.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla consegna del complesso "Malga di Fai" anche in pendenza della stipula del contratto.

#### 14. CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'articolo 2, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fai della Paganella, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 90 dd. 02.10.2014, i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori dell'aggiudicatario. È prevista la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

In applicazione della disposizione normativa dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m., sono escluse dalla gara le imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente procedura hanno concluso contratti o conferito incarichi a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m., che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

#### 13. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m., i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento della procedura di assegnazione della Malga di Fai sita nel Comune di Fai della Paganella, in esecuzione della funzione istituzionale di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fai della Paganella nella persona del Sindaco pro tempore.

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini nella figura del dott. Gianni Festi.

È possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE e dell'articolo 7 del D.Lgs.n.196/2003. L'informativa completa è disponibile al seguente link Privacy.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Gallina dott. ssa Paola -

#### Allegati:

- n. 1 - *Disciplinare Tecnico - Economico;*
- n. 2 - *fac-simile dichiarazione sostitutiva dichiarazione possesso requisiti;*
- n. 3 - *fac-simile modello "offerta economica";*
- n. 4 - *Schema di contratto*

**Allegato 1**

**COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA**  
**Provincia di Trento**



---

**DISCIPLINARE TECNICO - ECONOMICO**  
**PER LA GESTIONE DELLA NUOVA “MALGA DI FAI”**

Fai della Paganella, \_\_\_\_\_

TITOLO I -		DISPOSIZIONI GENERALI	
Art.	1 -	Oggetto	Pag. 3
Art.	2 -	Descrizione della malga	Pag. 3
Art.	3 -	Destinazione della malga	Pag. 4
Art.	4 -	Durata della monticazione	Pag. 5
Art.	5 -	Determinazione del carico	Pag. 5
Art.	6 -	Limitazione alle categorie di animali	Pag. 6
Art.	7 -	Condizioni igienico-sanitarie	Pag. 6
Art.	8 -	Manutenzioni ordinarie	Pag. 6
Art.	9 -	Migliorie (Interventi di miglioramento)	Pag. 7
Art.	10 -	Oneri generali a carico del Concessionario	Pag. 7
Art.	11 -	Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga	Pag. 7
Art.	12 -	Oneri per il Comune di Fai della Paganella	Pag. 8
Art.	13 -	Responsabilità civili	Pag. 8
Art.	14 -	Durata della concessione	Pag. 8
Art.	15 -	Divieto di subconcessione	Pag. 9
Art.	16 -	Cauzione	Pag. 9
TITOLO II -		ASPETTI ECONOMICI	
Art.	17 -	Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico della malga	Pag. 10
TITOLO III -		ASPETTI TECNICI	
Art.	18 -	Generalità	Pag. 11
Art.	19 -	Gestione degli animali al pascolo	Pag. 11
Art.	20 -	Contenimento della flora infestante	Pag. 11
Art.	21 -	Integrazioni alimentari	Pag. 11
Art.	22 -	Concimazione e gestione delle deiezioni	Pag. 11
TITOLO - IV		PROCEDURE	
Art.	23 -	Commissione del Comune di Fai della Paganella	Pag. 12
Art.	24 -	Consegna e riconsegna della malga	Pag. 12
TITOLO V -		VIGILANZA E SANZIONI	
Art.	25 -	Inadempienze e penalità	Pag. 14
Art.	26 -	Risoluzione anticipata e recesso	Pag. 14
Art.	27 -	Clausole di risoluzione espressa	Pag. 15

**TITOLO I**  
**ASPETTI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente Disciplinare tecnico è parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4 - del contratto di concessione della malga denominata "**Malga di Fai**" di proprietà del **Comune di Fai della Paganella**, ubicata nel Comune di Fai della Paganella (TN) e costituita dai seguenti beni:

- a) P.ed. in C.C. Fai (in corso di accatastamento) costituita da
- a piano terra: locali per lavorazione, stagionatura e vendita latte e derivati, sala lavaggio, sala mungitura, sala attesa, area coperta per macchinari ed attrezzi, concimaia, stalla-porcilaia;
  - a primo piano: alloggio del conduttore
- b) Superfici pascolabili di cui al successivo articolo 2.

L'utilizzazione della Malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

**Art. 2 - Descrizione della Malga**

La superficie pascolabile da Piano è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie (C.C. Fai):

p.f. - p.ed.	Superficie interessata (ha)
p.f. 2550/1	23.644
p.f. 2549/1	6.186
p.ed. 165	0,049
Totale	30

Le "unità pascolive" individuate **in prossimità della malga**, riportate anche nella cartografia di cui all'Allegato A, sono elencate nella tabella seguente.

Per ognuna è riportato il carico unitario come definito dal piano ( 0.80 UBA/ha) e il carico ammissibile parziale che ognuna può supportare (UBA/parziali).

id	Area (m <sup>2</sup> )	denominazione	Descrizione da piano	Coefficient e 0.80	UBA /ha
1	29.657	Pista Dosso Larici	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	2,37	UBA parziali
2	10.646	Skiweg	Pascoli magri e praterie	0,85	UBA

			meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini		parziali
3	21.559	Rocca	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,72	UBA parziali
4	42.238	Pista malga sopra skiweg	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	3,38	UBA parziali
5	21.570	Campigolo	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,73	UBA parziali
6	26.162	Campigolo boscato	Pascolo alberato	0,26	UBA parziali
7	65.031	Pista Malga	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	5,20	UBA parziali
8	22.789	Busazza - Rocca	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,82	UBA parziali
9	18.699	Cros del sei - Busazza	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,50	UBA parziali
10	23.856	Dosso Larici – Cros del sei	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,91	UBA parziali
11	17.445	Dosso larici	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,40	UBA parziali
<b>Tot</b>	<b>299.652</b>			<b>22,14</b>	<b>UBA TOTALI</b>
<b>ha</b>	<b>30</b>				

La somma dell'intera superficie individuata, che risulta di 29,97 ettari, ammette un carico massimo di 22.14 UBA.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature, ivi comprese quelle del caseificio, delle superfici di pascolo è dettagliatamente elencata nell'Allegato A al presente Disciplinare e sarà sottoscritto quale parte integrante del verbale di consegna della malga.

**Presso la malga è richiesto di trasformare il latte prodotto.**

### **Art. 3 - Destinazione della Malga**

La Malga è destinata prioritariamente all'allevamento di vacche in lattazione ed alla lavorazione e del latte e vendita dei prodotti.

La struttura è inoltre predisposta per lo svolgimento di attività agrituristica che dovrà pertanto essere proposta unitamente all'attività di allevamento e lavorazione del latte. Solo in mancanza di richieste per il doppio utilizzo, il Comune si riserva facoltà di valutare, in subordine, richieste di interesse per il singolo utilizzo.

### **Art. 4 - Durata della monticazione**

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni e potrà di regola iniziare il 1° giugno d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico. La riconsegna di regola dovrà avvenire il 30 settembre di ogni anno, salvo possibilità per l'Amministrazione di consentirne l'utilizzo per l'attività agrituristica anche in periodi diversi ed ulteriori rispetto al solo periodo di monticazione, previa, se del caso, modifica delle condizioni economiche della concessione.

### **Art. 5 - Determinazione del carico**

Il carico viene stabilito per la Malga di Fai in accordo con l'Ufficio per l'Agricoltura di Montagne competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Assestamento Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più od in meno del 10%. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico viene determinate U.B.A. (Unita Bovino Adulto) riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come della seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0.60 UBA
1 capra	0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1.00 UBA
1 equino lino a 1 anno	0.60 UBA
1 pecora	0.15 UBA

Per garantire la buona conservazione del pascolo il Concessionario si impegna monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il Concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la manata monticazione reca.

#### **Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati**

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di circa massimi complessivi 23 UBA dei quali **almeno 15 dovranno essere vacche in lattazione** con produzione di latte per uso umano ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari.

Il Concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

#### **Art. 7 - Condizioni igienico sanitarie**

Il Concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

La lavorazione e trasformazione del latte prodotto deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

#### **Art. 8 - Manutenzioni ordinarie**

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al Concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Le concimaie e le relative tubazioni di carico, devono essere tenute in perfetta efficienza a lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria, sia le stalle, sia le concimaie devono risultare ripulite a vuotate. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 25, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse insufficiente manutenzione e danni di qualsiasi genere, fatti salvi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al Concessionario che, entro 15 giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute della cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune di Fai della Paganella in ordine alla gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso.

Al termine del periodo di monticazione le superfici di pascolo coincidenti con le piste da sci dovranno essere lasciate con il manto erboso tagliato raso ("martellato" se necessario), ivi compresi eventuali cumuli di letame, in modo da non compromettere la buona qualità e fruibilità del manto nevoso sciabile che si va a realizzare nei mesi invernali.

#### **Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)**

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi.

Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il Concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto concessione", direttamente dal Concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione. Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

#### **Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario**

Durante la gestione della malga, il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

### **Art. 11 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga**

Nella conduzione della malga il Concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune di Fai della Paganella e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito *registro di monticazione*;
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il Concessionario si impegna a:
  - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
  - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d' accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
  - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

### **Art. 12 - Oneri per il Comune di Fai della Paganella**

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il Concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

### **Art. 13 - Responsabilità civili**

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

### **Art. 14 - Durata della concessione**

La durata della concessione viene fissata in 6 (sei) anni salvo disdetta dell'affittuario da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno.

### **Art. 15 - Divieto di subconcessione**

E' espressamente vietato il subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

### **Art. 16 - Cauzione**

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al Concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di concessione, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del Concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

## **TITOLO II ASPETTI ECONOMICI**

### **Art. 17 - Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico della malga**

Il canone annuo offerto in sede di asta pubblica (in aumento rispetto al prezzo base di € 8.000,00.=) per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa
- del beneficio che l'esercizio dell' alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale

Il canone annuo, stabilito in € 8.000,00.= (Euro ottomila) annui, al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Qualora si prospettasse, in corso di contratto, la possibilità di utilizzi diversi rispetto a quelli contrattualizzati (es. turistico-ricreativo, diverso dall'utilizzo agrituristico), il Comune di Fai della Paganella effettuerà un'aggiudicazione differenziata che verrà concordata con il Concessionario.

### **TITOLO III ASPETTI TECNICI**

#### **Art. 18 - Generalità**

Il Concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 — *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

#### **Art. 19 - Gestione degli animali al pascolo**

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio e va limitato in quelle infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del Concessionario.

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

#### **Art. 20 - Contenimento della flora infestante**

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio. L'eventuale uso di prodotti diserbanti o disseccanti sarà possibile solo dietro specifica autorizzazione del Comune di Fai della Paganella e dall'Autorità forestale.

#### **Art. 21 - Integrazioni alimentari**

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali. E' inoltre possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

#### **Art. 22 - Concimazione e gestione delle deiezioni**

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è di norma ammesso l'uso di concimi minerali, fatte salve specifiche autorizzazioni del Comune di Fai della Paganella e dall'Autorità forestale;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

## **TITOLO IV PROCEDURE**

### **Art. 23 - Commissione del Comune di Fai della Paganella**

Il Comune di Fai della Paganella, Ente proprietario, nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui può far parte un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Consiglio comunale e/o alla Giunta del Comune di Fai della Paganella Ente proprietario, il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione ed i controlli sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

### **Art. 24 - Consegna e riconsegna della malga**

All'inizio e alla scadenza della concessione, il Comune, rappresentato dalla Commissione di cui all' art. 24, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e

delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il Concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea.

Ogni anno all'inizio ed alla fine della stagione di monticazione, a cura del personale del Comune di Fai della Paganella, d'intesa con il Concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

## TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

### Art. 25 - Inadempienze e penalità

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Comune di Fai della Paganella:

<b>Articolo oggetto di inadempimento</b>	<b>Infrazione</b>	<b>Penalità</b>
art. 4 - Durata della monticazione	Monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 10/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 - Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 40,00
art. 8 - Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00
art. 20 - Gestione degli animali al pascolo	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 400,00
art. 21 - Contenimento della flora infestante	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 200,00

### Art. 26 - Risoluzione anticipata e recesso

Il Comune di Fai della Paganella, Ente proprietario, si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.


Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di








PIANTE 1:100



PIANTA PIANO TERRA

PIANTE 1:100




PIANTA PIANO TERRA

# MALGA FAI

Proprietario: Comune di Fai della Paganella

## TAVOLA 01 - PIANTA 1:100 - ALLOGGIO CONDUTTORE





# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

## MALGA FAI

### *elenco attrezzature in dotazione*

#### **SALA DI MUNGITURA A SPINA 4 BOX IN LINEA**

- 01 BOX 4 IN LINEA PREDISPOSTA PER ALIMENTAZIONE CON STRUTTURA ZINCATA COMPLETO DI 2 SCALETTE CON CORRIMANO, BORDO PROFILATO DI CONTENIMENTO FECI, CON CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO E FERMAGOMMA PER CORRIMANO
- 04 MANGIATOIA INOX INTEGRATE NELLA STRUTTURA ZINCATA DELLA SALA
- 01 GRUPPO DEL VUOTO 1200L M380/63 CON SERBATOIO IN MATERIALE PLASTICO MINIMO DA 30LT E VALVOLA SERVOASSISTITA
- 01 DOPPIO LIVELLO DI VUOTO PER AUMENTARE AUTOMATICAMENTE IL VUOTO NELLA FASE DI LAVAGGIO, CREANDO MAGGIORE FORZA DI ASPIRAZIONE E TURBOLENZA DELL'ACQUA DI LAVAGGIO
- 01 TUBAZIONE IN PVC DAL SERBATOIO DEL VUOTO AL TERMINALE ED ALLA COLONNA PRINCIPALE, CON VALVOLA IN PVC PER SEPARARE IL TERMINALE ED ESCLUDERE LA LINEA DEL LATTE DA QUELLA DELL'ARIA
- 04 PULSATORE ELETTRONICO CON ATTACCHI PORTAPULSANTE PER TUBO 1"1/2, E GRUPPI MUNGITORI, CON COLLETTORI INOX MINIMO DA 300CC BUSSOLE INOX TETTARELLE E SPIE VISIVE DEL LATTE CON SOSTEGNO PER GRUPPO MUNG A RIPOSO
- 01 KIT ARIA PULITA PER FILTRAZIONE ARIA PULSATORI PER SALA
- 01 TERMINALE MFK 50/10 IN VETRO DA 50L, VASO SANITARIO 10L IN VETRO E POMPA 0,55 KW3.O SUPERIORE
- 01 FILTRO DI FILTRAZIONE LATTE INOX IN LINEA D.30 CON TUBAZIONE DI MANDATA LATTE IN ACCIAIO INOX CON BOCCHETTONI A MANDRINARE IN 3 PEZZI FINO ALLA LOCALE AFFIORAMENTO
- 01 TUBAZIONE DEL LATTE INOX D 50 CON BOCCHETTONI IN 3 PEZZI E CURVE A MANDRINARE
- 01 VASCHETTA DA 100LT POLIET A MURO
- 01 PROGRAMMATORE DI LAVAGGIO
- 06 LAVAGGI A SCOMPARSA COMPRESO TUBAZIONI DI LAVAGGIO
- 01 VALVOLA AUTOMATICA DI SPURGO. SISTEMA DI DRENAGGIO AUTOMATICO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO NELL'IMPIANTODI MUNGITURA NELLE SINGOLE FASI DI LAVAGGIO
- 01 INTERRUOTORE FINALE PER EVITARE ERRORI IN FASE MUNGITURA/LAVAGGIO
- 01 SECCHIO GRADUATO CON COPERCHIO DI CONTROLLO MUNGITURA

#### **MACCHINARI PER LA TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DEL LATTE**

- N. 1 ELETTROPOMPA INOX PORTATA 2.500 LT/H MONTATA SU CARRELLO INOX COMPLETA DI TUBI FLESSIBILI ED AGGANCIO AL BORDO DEL COAGULATORE PER TRAVASO LATTE E SIERO



PEFC™

PEFC/18-21-02/146



- N. 1 COAGULATORE MONOBLOCCO CON FONDO BOMBATO CON GESTIONE AUTOMATICA DEI PROCESSI A FUOCO INDIRETTO PER LAVORAZIONE LATTE DA TRASFORMARE IN FORMAGGI E RICOTTA E SCARICO DIRETTAMENTE SUGLI STAMPI, CAPACITÀ TOTALE LT. 350/300 UTILE
- VASCA DEL COAGULATORE IN ACCIAIO INOX
- RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX
- N. 1 CONDOTTO DI SCARICO CAGLIATA IN TUBO FLESSIBILE ALIMENTARE
- N. 1 ELETTROAGITATORE MOBILE SPOSTABILE PER TAGLIO CAGLIATA MECCANIZZATO CON INVERSIONE DI MARCIA
- N. 1 LIRA A FILI SOTTILI INOX CON ATTACCO RAPIDO PER IL TAGLIO DEL LA CAGLIATA
- N. 1 ELICA TRIPALA IN ACCIAIO INOX CON ATTACCO RAPIDO PER L'AGITAZIONE DEL LATTE

COMPLETO DI:

- GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO
- BRUCIATORE A GAS GPL PER ALTITUDINE A MT 1700
- ATTACCO CAMINO SCARICO FUMI
- PIEDI REGOLABILI
- N. 1 PEDANA IN ACCIAIO INOX, GRADINI E PIANO DI CALPESTIO IN ACCIAI O INOX MANDORLATO
- N. 1 REGISTRATORE DI TEMPERATURA PRODOTTO CON STAMPA SU CARTA DATI
- N. 1 VASCA DI FORMATURA E DI STUFATURA REALIZZATA IN ACCIAIO INOX CON N. 4 RUOTE PIVOTTANTI

DOTATA DI :

- CESTO CON PIANO FORATO DRENAGGIO CAGLIATA
- VASCA DEPOSITO SIERO GRASSO
- VALVOLA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX
- N. 1 COPERCHIO SMONTABILI PER STUFATURA TERMOMETRO
- SCAMBIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO INOX
- N. 1 TERMOREGOLATORE A QUADRO DI COMANDO COMPLETO DI ELETTROVALVOLA E SONDA TEMPERATURA
- N. 1 DISTRIBUTORE DI CAGLIATA IN ACCIAIO INOX PER FORMAGGI DA KG. 1 -1,2 C.CA
- N. 1 PIANO PORTARICOTTA DA AGGANCIARE AL BORDO DEL COAGULATORE IN ACCIAIO INOX

### **ATTREZZATURA PER CASEIFICIO e STALLA, SCAFFALI, RECINZIONI E CANCELLI**

n. 1 BACINELLA DI AFFIORAMENTO

Realizzata in acciaio inox 18/8 AISI 304 con intercapedine ad acqua e serpentino, gambe di sostegno in acciaio inox - Capacità litri 250 circa

N. 1 VASCA DI SALAMOIA

Realizzata in acciaio inox 15 DECIMI AISI 316 - Montata su piedi e ruote diam. 200 - Completa di valvola di scarico in acciaio inox - Dimensioni: 1.400 X 700 X700 mm. circa

N. 1 TAVOLO SPERSOIO O DA LAVORO

Realizzato in acciaio inox AISI 304, forma rettangolare, gambe tubolari in acciaio inox montate su n.4 ruote - Dimensioni: mm 1500 x 700 sponda mm 30 ca. - completo di scarico

N. 1 ZANGOLA PER BURRO ELETTRICA

Con botte in acciaio inossidabile AISI 304, per lavorazione fino a 25 litri di crema - con pulsante ON/OFF - Rubinetto di scarico per latticello - Azionamento mediante motore elettrico

N. 1 SPANNAROLA INOX

N. 1 SPINO IN BANDA STAGNATA


N. 1 SERIE DI 35 STAMPI MISTI PER FORMAGGIO + 30 fuscelle per ricotta a scelta a seconda del peso

N. 1 LAVELLO INOX ARMADIATO

Con porte scorrevoli, vasca da 500X500X300 alzatina e gocciolatoio 1200X700X85 H

N.1 PENSILE

Con porte scorrevoli cm.120X400X64h



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

## N.1 BANCO FRIGORIFERO

Ventilato con cristalli curvi e motore frigo incorporato, illuminazione in vetrina, n°01 portabilanci a, cassetta sottobanco refrigerata, lunghezza totale completo di spalle mm1875

## N.01 TAVOLO DA LAVORO

con piano rinforzato e alzatine cm 1500x70x85 come retrobanco

## N.01 BILANCIA ELETTRONICA

di precisione con display led su due fronti e stampante per rilascio scontrino (non fiscale) delle pesate portata max 30 kg e divisione 2/5 gr.

## ATTREZZATURA PER STAGIONATURA

### N. 1 SCAFFALE DI STAGIONATURA

Delle forme eseguito con struttura in acciaio inox AISI 304 in tubolare 40x40 spessore 2mm lunghezza 3 mt altezza 2 mt a 8 ripiani (compreso gli stessi che saranno eseguiti in assi di legno di Abete piallato)

### N. 3 PIANTONE PER SCAFFALE DI STAGIONATURA

Delle forme eseguito con struttura in acciaio inox AISI 304 in tubolare 40x40 spessore 2 mm a 8 ripiani (compreso gli stessi che saranno eseguiti in assi di legno di Abete piallato)

## RECINZIONI CANCELLI E MANGIATOIE

04 autocattura per vacche mod. antisoffoco in tubo Ø 2" x 1"1/4 con pattini antiusura e tubo collo regolabile eseguite a misura su luce cm 250

01 Mangiatoia su autocattura in lamiera acciaio inox 15/10 dim. 250x60 cm complete di attacchi e piedini regolabili

21,80 metri Recinzione perimetrale box, sala attesa e concimaia eseguita con cancelli e porte fisse a 4 orizzontali Ø 48 H 110 misure varie

05 Colonne intermedie i supporto cancelli a parte fissa realizzata in profilato quadro 80x80x4 con cerniera saldata e cardini di regolazione

5,50 m Recinzioni su box suini con telaio in tubo Ø 1"1/4 e ritti verticali in tondino Ø 12mm int. cm 70 H100

01 Cancelli ingresso box suini con telaio Ø 1"1/4 e ritti verticali in tondino Ø 12mm int. cm 7

01 Ventola oscillante da cm 200 con telaio in tubo Ø 1"1/4 e ritti in tondini Ø 12mm int. cm 7

01 Trogolo in acciaio inox da cm 200xH22

## SALA

n. 6 Tavoli da cm 200x70 in legno completi di n. 2 panche, entrambi pieghevoli, struttura in ferro nero, seduta e piano tavolo in legno

## CAMERA

n. 1 Armadio in nobilitato da cm 180x57.1h229.6 a 4 ante a battente attrezzato internamente con tubi appendiabiti e cassettera a due cassetti, struttura e ante finitura acero

n. 1 Letto matrimoniale mod. "Normale" da cm 171x213 in nobilitato colore acero giroletto natlante completo di rete a doghe

n. 2 Comodini mod. Stick con ripiano fisso intermedio da cm 53,7x45,8 h41

n. 1 Materasso da cm 160x200 mod Aurora

n. 1 Letto a castello mod. Slot da cm 90x202h166 con n. 2 reti a doghe colore Acero

n. 2 Materassi da cm 80x190 mod aurora



PEFC  
TM  
PEFC/18-21-02/146



## **CUCINA**

### **01 ARMADIO PENSILE**

Costruito completamente in acciaio inox AISI 304, porte scorrevoli, ripiano intermedio regolabile e ripiano inferiore fisso rinforzati - dimensioni cm 120x40x60h

### **01 CAPPA A PARETE**

Costruita in acciaio inox AISI 304, assemblaggio tramite elettropuntatura, pieghe antitaglio sugli spigoli a contatto, filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304, pannelli di tamponamento amovibili, illuminazione tramite plafoniera, scarico grassi con rubinetto da ½", ventilatore incorporato a motore rotante 220V/1/50Hz, regolatore di velocità; curva da 90 gradi e tubazione m/l 1 20x20 - dimensioni cm 140x90x45h

### **01 CUCINA A GAS CON FORNO GIORIK MOD. ECG740F**

Struttura in acciaio inox, piano stampato con spessore 1,2 mm, cruscotto sagomato con comandi inclinati verso l'operatore, bruciatori principali con potenze variabili e fissati ermeticamente al piano, erogazione gas tramite rubinetti valvolati con termocoppia di sicurezza e fiamma pilota, griglie in ghisa smaltata nera resistente agli acidi e dotate di razze lunghe per permettere l'appoggio di pentole di piccole dimensioni, due bruciatori da 3,5 kW e due da 6 kW, forno GN 2/1 a gas dotato di valvola termostatica, regolazione della temperatura da 100°C a 330°C, bruciatore da kW 8 a fiamma stabilizzata completo di pilota, bruciatore a fiamma stabilizzata completo di fiamma pilota, termocoppia di sicurezza ed accensione piezoelettrica, piedini regolabili in altezza in acciaio inox, potenza termica totale kW 27 - dimensioni cm 80x70x85h

### **01 TAVOLO REFRIGERATO STUDIO 54 MOD. DAIQUIRI A 4 PORTE**

Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304, monoscocca, isolamento di poliuretano espanso ad alta densità, porte autochiudenti con guarnizione magnetica, motore incorporato, refrigerazione ventilata, evaporatore verniciato anticorrosione, temperatura d'esercizio 0° +8°C, sbrinamento automatico tramite resistenza, evaporazione acqua condensa automatica, controllo elettronico della temperatura, 1 griglia GN 1/1 per ogni porta su guide ad "U", piedini inox regolabili in altezza, alimentazione 230V/50Hz - dimensioni cm 218x70x85h

### **01 TAVOLO ARMADIATO CON CASSETTIERA A DX E ALZATINA**

Costruito completamente in acciaio inox AISI 304, piano di lavoro imbottito con bilaminato lavabile, alzatina, porte scorrevoli, ripiano intermedio regolabile e ripiano inferiore fisso rinforzati, cassettera a 4 cassetti, piedini regolabili - dimensioni cm 135x70x85h

### **01 LAVELLO A GIORNO CON VANO LAVASTOVIGLIE A SX E ALZATINA**

Costruito completamente in acciaio inox AISI 304, piano con alzatina, vasca da cm 50x50x30h, gocciolatoio, ripiano inferiore, piano a sbalzo per l'inserimento della lavastoviglie, piletta e troppopieno, piedini regolabili - dimensioni cm 140x70x87h

### **01 GRUPPO MISCELATORE A LEVA CLINICA**

### **01 LAVASTOVIGLIE FABERLUK MOD. AKUTEK 50**

Struttura in acciaio inox AISI 304, circuito risciacquo/lavaggio indipendenti, bracci e ugelli inox, iniettore detersivo inox in vasca, dosatore di brillantante incorporato, doppio filtro aspirazione con raccolta residui solidi, scarico vasca filtrato, risciacquo garantito, pompa di lavaggio autopulente, piedini regolabili, alimentazione 400V 3P+N+T/50Hz, potenza kW 4,9 - dimensioni cm 56,3x60,7x82,5h

### **01 KIT DOSATORE DETERSIVO**



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

## 01 FREEZER A POZZETTO MOD ABX396

Freezer in acciaio verniciato grigio, 145 Watt, -17/-24 gradi - dimensioni 126x70x85h

## 01 AFFETTATRICE SIRMAN MOD. CANOVA 300

Fusione in lega speciale d'alluminio anodizzato anticorrosivo, linea arrotondata priva di spigoli e viti in vista, tipo a gravità, boccole di scorrimento autolubrificanti, parafetta in acciaio inox con incastro a baionetta, affilatoio con vaschetta inferiore di protezione, diametro lama mm 300, pulsantiera a 24 V. - dimensioni cm 49,5x64x49,5h

## 01 TRITACARNE-GRATTUGIA SIRMAN MOD. TCG22E

Costruzione in alluminio pressofuso lucidato, motore ventilato, rullo grattugia in acciaio trattato per uso alimentare, riduttore tritacarne a bagno d'olio, bocca ed elica tritacarne in acciaio inox AISI 304, piastra e coltello inox, microinterruttore di sicurezza su leva grattugia, comandi IP54 con NVR, alimentazione 400V-50Hz, potenza Watt 800 - dimensioni cm 62x30x45,5h



PEFC™

PEFC/18-21-02/146



Allegato 2

Spett.le  
COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA  
Via Villa n. 29  
38010 FAI DELLA PAGANELLA TN

**FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 10 - LETTERA A) DELL'AVVISO D'ASTA PER PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO PASTORALE ED AGRITURISTICO "MALGA DI FAI" SUL MONTE PAGANELLA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (cognome e nome)  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_  
iscritto nella sezione \_\_\_\_\_ (I o II) dell'archivio provinciale delle imprese agricole (A.P.I.A.)/ presso  
la CCIAA di \_\_\_\_\_ e-mail/PEC \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla gara per la concessione del complesso pastorale ed agrituristico "Malga di Fai"

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,

**DICHIARA:**

- Di rientrare tra una delle categorie di soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della L.P. n. 10 di data 30 ottobre 2019 (barrare la categoria di appartenenza):
- imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";
  - società fra gli imprenditori agricoli di cui al precedente punto a) costituite per esercitare attività agrituristica;
  - società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

- d) società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;
  - e) cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
  - di possedere i requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010;
  - di non essere destinatario di provvedimenti e sanzioni che siano causa di esclusione dalla partecipazione alle gare e comportino il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - di non essere debitore insolvente della Pubblica Amministrazione;
  - di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001;
  - di essere esente dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli articoli 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e ss.mm.;
  - di essere esente dalle *“cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm. (antimafia)”*; la dichiarazione deve riferirsi al dichiarante ed a tutti i soggetti indicati all'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998 e ss.mm.;
  - di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

Le dichiarazioni che precedono devono essere rese da tutti i soggetti sotto indicati:

- titolare se trattasi di impresa agricola individuale;
  - ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
  - soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
  - gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
  - i procuratori che rappresentino nell'impresa nella procedura d'incanto, in tutti i casi precedenti
  - il direttore tecnico dell'impresa.
  - In caso di società, cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti.
- di aver preso visione e di accettare tutte le regole dell'avviso di gara;
  - di aver visionato i luoghi oggetto del contratto trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni di assumere;
  - di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nell'avviso di gara, che possano aver influito sulla determinazione del prezzo offerto;

- di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
- di aver formulato l'offerta economica tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal contratto collettivo di lavoro di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni oggetto di affitto/concessione in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi di contratto.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Allegato: copia di un documento valido di identità del sottoscrittore**

**Art. 80. (Motivi di esclusione)**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#):
    - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
    - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    - e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
    - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).**
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#)** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. **Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
  - b) **l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110](#) [del presente Codice - n.d.r.] e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;**
- b-bis) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'[articolo 110](#);* (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;  
*(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))*  
*(lettera c) così sostituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)*
  - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:**
- a) **perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'[articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale](#), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);**
- b) **pari a sette anni nei casi previsti dall'[articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale](#), salvo che sia intervenuta riabilitazione;**
- c) **pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.**
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.**
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). *(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#)).*
14. Non possono essere affidatori di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Allegato 3

**FAC-SIMILE DELL'OFFERTA ECONOMICA DI CUI AL PARAGRAFO 11 - LETTERA C)  
DELL'AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
COMPLESSO PASTORALE ED AGRITURISTICO "MALGA DI FAI" SUL MONTE PAGANELLA**

**IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA: € 8.000,00.=**  
**OFFERTA (in rialzo rispetto all'importo a base d'asta)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale  
\_\_\_\_\_

presa visione dell'avviso d'asta per l'affidamento in concessione del complesso pastorale e agrituristico "Malga di Fai" e dei relativi allegati, in particolare dello schema di disciplinare tecnico-economico e dello schema di contratto

**O F F R E**

il canone annuo di € \_\_\_\_\_ (importo in cifre)  
Euro \_\_\_\_\_ (importo in lettere) e quindi, l'importo complessivo  
di € \_\_\_\_\_ (importo in cifre) Euro \_\_\_\_\_  
(importo in lettere) per l'intera durata contrattuale

**D I C H I A R A**

- a) di accettare tutte le clausole previste dall'avviso d'asta, dal disciplinare tecnico-economico e dallo schema contratto di concessione del complesso pastorale ed agrituristico "Malga di Fai" sul monte Paganella anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile;
- b) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione degli immobili e dei pascoli costituenti la "Malga di Fai".

Lì, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**Rep. n. \_\_\_\_\_**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO PASTORALE E  
AGRITURISTICO “MALGA DI FAI” SUL MONTE PAGANELLA**

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di Fai della Paganella in via Villa n. 29, avanti a me, \_\_\_\_\_, Segretario comunale di Fai della Paganella, autorizzato, ai sensi dell'art. 137 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 e ss.mm., a ricevere gli atti e contratti stipulati nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

**1. MOTTES MARIAVITTORIA** nata a Trento il 15.07.1972, domiciliata per la carica presso la sede municipale a Fai della Paganella, Via Villa n. 29, Sindaco “pro tempore” del Comune di Fai della Paganella, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, (C.F. e P.IVA 00431040229), a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera C), dello Statuto comunale; -----

**2.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, titolare/legale rappresentante dell'Impresa agricola \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza dello stesso. -----

Premesso che: -----

- con deliberazione n. 30 di data 20.04.2022, la Giunta comunale ha stabilito di procedere all'affidamento in concessione del complesso pastorale e agrituristico “Malga di Fai” mediante asta pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; -----

- con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha approvato lo schema di contratto e con avviso d'asta prot. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stata indetta l'asta pubblica per il giorno \_\_\_\_\_ presso la sala riunione del Comune di Fai della Paganella, in Via Villa n. 29 a Fai della Paganella; -----

- le modalità di gara sono state stabilite nel citato avviso d'asta per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione la Malga di Fai; -----
  - con verbale di aggiudicazione d'asta n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, è stata dichiarata aggiudicataria della concessione l'Impresa \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_; -----
  - l'Amministrazione comunale ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari ed indispensabili per procedere alla sottoscrizione del presente contratto. -----
  - con determinazione del Segretario comunale n. .... di data ..... è stata aggiudicata definitivamente la gestione del complesso pastorale e agrituristico "Malga di Fai" alla ditta ....., con sede a ..... (TN), per un periodo di 6 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto; ----
- Tutto ciò premesso, le parti mi chiedono di assumere il seguente contratto. -----

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del complesso pastorale e agrituristico "Malga di Fai" è costituito dai seguenti beni: -----

**Edifici:** -----

P.ed. in C.C. Fai (in corso di erezione) costituita da: -----

- a piano terra: locali per lavorazione, stagionatura e vendita latte e derivati, sala lavaggio, sala mungitura, sala attesa, area coperta per macchinari ed attrezzi, concimaia, stalla-porcilaia; -----
- a primo piano: alloggio del conduttore; -----

**Pascoli:** -----

- p.f. 2550/1 in C.C. Fai per una superficie di circa 23,644 ettari; -----
- p.f. 2549/1 in C.C. Fai per una superficie di circa 6,186 ettari; -----
- p.ed. 165 in C.C. Fai per una superficie di 0,049 ettari -----

per un totale di circa 29,897 ettari -----

Ai fini di una più precisa indicazione dei beni costituenti la "Malga di Fai" si rinvia al disciplinare tecnico-economico ed alle planimetrie e cartografie ad esso allegate. -----

Tale complesso è destinato alle seguenti attività: -----

- allevamento di vacche da latte con la possibilità di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti caseari in loco; -----

- somministrazione di pasti e bevande, ai sensi della L.P. 10/2019; -----
- degustazione di prodotti aziendali, ai sensi della L.P. 10/2019. -----

### **Art. 2 - Scopo e durata del contratto**

Il Comune di Fai della Paganella affida in concessione all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che, a mezzo del titolare/legale rappresentante, accetta e che di seguito sarà denominata anche "concessionario", il complesso pastorale e agrituristico "Malga di Fai" costituito dagli edifici e dai pascoli indicati al precedente articolo 1, nonché dall'attrezzatura e dagli arredi contenuti negli stessi edifici. -----

Il contratto ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. E' prevista la possibilità di proroga espressa del contratto per un lasso temporale di ulteriori anni 6 (sei), previa richiesta, mediante lettera raccomandata, da inoltrare entro i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale. L'amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga richiesta, ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della concessione. -----

L'eventuale rinnovo deve essere stipulato in forma scritta. -----

Si intende fin d'ora che alla scadenza del contratto ed in assenza di proroga, l'immobile e le relative parti rurali dovranno essere restituite nella disponibilità del Comune di Fai della Paganella, senza necessità di disdetta o di formalità alcuna.-----

### **Art. 3 - Canone - introito**

Al concessionario spettano gli introiti che deriveranno dalla gestione dell'attività oggetto del presente contratto. -----

Il canone annuo dovuto dal conduttore all'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi dell'intero complesso della Malga, in relazione all'offerta di data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ è stabilito in euro \_\_\_\_\_ -----

In caso di forzata chiusura dell'esercizio, per cause non imputabili al conduttore, non sarà dovuto dallo stesso il compenso previsto in proporzione al periodo di inattività. -----

Il corrispettivo annuale deve essere corrisposto entro le scadenze fissate dall'articolo 17 dell'allegato disciplinare tecnico-economico per la gestione della "Malga di Fai". -----

### **Art. 4 - Manutenzione ordinaria e obbligazioni del concessionario**

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga, delle pozze, degli abbeveratoi e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al Concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio. Si intende quale manutenzione ordinaria, tra il resto e in modo esemplificativo ma non esaustivo: la verifica periodica e manutenzione delle canne fumarie, degli impianti elettrico e di ventilazione, idrico e relativo acquedotto, fognario, della caldaia, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, delle fontane, abbeveratoi, cisterne, fosse di raccolta deiezioni animali, fosse di raccolta liquami ecc., operando la pulizia e lo spurgo periodici degli stessi, della pulizia delle canalette di drenaggio delle acque ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Gli oneri di manutenzione ordinaria, compresa la sostituzione e/o la rimessa in pristino di tutti i componenti che risultassero non funzionanti a seguito di normale usura o incuria, e la pulizia dei beni mobili, dei locali e dello spazio esterno e per il puntellamento dei tetti dei fabbricati contro i danni da neve sono a carico del Concessionario. -----

A tal fine, all'inizio della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente, in contraddittorio con il Concessionario, provvederà a redigere il verbale di carico della malga. -----

L'Ente concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.-----

Il Concessionario dovrà inoltre verificare e rinnovare con soluzioni adeguate chiudende o recinzioni relative al territorio assegnato. -----

Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti ogni anno, all'inizio della stagione monticatoria. Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, il Comune farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

Spetta al Concessionario la cura e la normale disinfezione periodica delle stalle e l'igiene dei locali per la lavorazione del latte. -----

Spetta in ogni caso al Concessionario la manutenzione ordinaria delle strade principali e d'accesso alla malga. -----

## **Art. 5 - Responsabilità del conduttore**

Il conduttore si impegna ad utilizzare le strutture della “Malga di Fai” e le aree pertinenziali affidate, con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, in dipendenza dell’esercizio delle attività oggetto del presente atto, e pertanto solleva e rende indenne fin d’ora l’Amministrazione concedente da ogni reclamo e molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi. -----

Il Concessionario dà atto di essere in possesso dei requisiti sia per l’attività agricola che per l’attività agrituristica, previsti dal Bando di gara. -----

Il Concessionario ha stipulato con primaria compagnia assicurativa idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero derivare dall’utilizzo e custodia dei fondi da parte del Concessionario medesimo e/o di terzi; in particolare tale polizza prevede l’espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Fai della Paganella, qualora la causa del sinistro abbia origine dall’utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del Concessionario medesimo o di terzi.-----

Il Concessionario solleva sin d’ora l’Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone durante il periodo della concessione in uso di che trattasi. -----

Solleva, altresì, il Concedente da ogni responsabilità che dovesse derivare dall’inadempimento od inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza, incendi, igiene e sanità.-----

Il concessionario userà gli stabili e le proprietà comunali con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l’attrezzatura ivi esistente che ogni altra pertinenza, onde ovviare ogni possibile danno o responsabilità anche verso terzi.-----

La presente concessione è assentita esclusivamente per gli usi concessi. -----

Ogni altro utilizzo dei beni concessi in uso dovrà essere espressamente autorizzato dall’Amministrazione concedente. -----

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare gli immobili oggetto del presente contratto, compresi i beni mobili, nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. -----

Eventuali opere di miglioria, non ricomprese nelle previsioni dell'articolo45 del presente contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del Concessionario senza che questi possa conseguire alcun diritto di indennizzo per le opere eseguite, anche qualora abbiano comportato un incremento del reddito o della produzione agricola. Per ogni e qualsiasi intervento di modifica dei beni concessi in uso, il Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. Non è richiesta l'autorizzazione solamente per gli interventi connessi con l'uso concesso, purché non comportanti modifiche permanenti del bene in concessione assimilabili a manutenzione ordinaria. -----

Il Concessionario si impegna, a proprie spese, alla rimozione di tutti gli oggetti o impianti non di proprietà del Comune, nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione. -----

Il Comune, in alternativa, potrà valutare l'opportunità di accettare la riconsegna dei medesimi beni con le eventuali opere realizzate dal Concessionario nell'ambito della presente concessione, purché esse siano regolari e conformi alle normative vigenti; in tal caso al Concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta.-----

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui all'art. 2 (due), siano ancora presenti entro l'immobile mobili, beni, oggetti o materiali di proprietà del Concessionario, gli stessi saranno considerati nella disposizione dell'Amministrazione concedente che ne potrà disporre liberamente. Per detti mobili, oggetti o materiali, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso. -----

Qualora l'Amministrazione concedente dovesse realizzare, a proprio carico, interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento dei beni oggetto di concessione di cui all'art. 1 (uno), il concessionario non avrà la facoltà di avanzare opposizioni o pretese di danneggiamento per le eventuali limitazioni inevitabili che dovesse subire nell'esercizio degli usi concessi, cercando il Comune di rispettare, per quanto possibile, il periodo dell'alpeggio. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di certificare l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. -----

La superficie delle/a particelle/a oggetto del presente contratto di concessione in uso, può essere oggetto di temporaneo ridimensionamento, causa lavori di pubblica utilità sia programmati che con carattere di urgenza.

L'eventuale indennizzo liquidato dall'Amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente. -----

#### **Art. 6 - Divieto di cessione**

E' fatto espressamente divieto di subconcessione ovvero di ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. -----

#### **Art. 7 - Recesso**

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione all'Amministrazione comunale, da inviarsi a mezzo raccomandata r.r., con preavviso almeno di sei mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. -----

#### **Art. 8 - Risoluzione**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, nei seguenti casi:

- a) per l'inosservanza, da parte del Concessionario, di una delle condizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione di gara presentata; -----
- b) per il mancato pagamento del canone previsto; -----
- c) per gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi;
- d) per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione; -----
- e) se il Concessionario non possenga o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di domanda e per il quale ha avuto assegnati i terreni. -----

In tutti i casi previsti dalle lettere a) ad e), l'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al Concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per

l'adempimento non superiore a trenta giorni, decorsi i quali senza che il Concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la risoluzione del contratto a termini degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

### **Art. 9 - Cauzione per la gestione dei servizi**

A garanzia dell'osservanza degli impegni derivanti dalla gestione delle attività oggetto del presente contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile al conduttore a causa di inadempimento o cattivo svolgimento delle attività commerciali e rurali, il conduttore ha presentato la fideiussione bancaria di data \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_, dell'importo di Euro \_\_\_\_\_,00.= (\_\_\_\_\_).

La cauzione verrà restituita, senza interessi, da parte dell'Amministrazione comunale, allo scadere del contratto o comunque al termine della gestione, previa verifica dello stato di conservazione ed efficienza delle strutture, compreso il ripristino in base al normale deperimento d'uso del bene immobile occorso nel periodo di durata della gestione.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione diventasse insufficiente.

### **Art. 10 - Responsabilità**

Il conduttore è tenuto a stipulare coperture assicurative per i seguenti titoli: -----

- per arredamento, impianti, attrezzature, immobili e pascoli, contro i danni derivanti da incendio, esplosione, dolo e/o colpa grave, rottura di cristalli e lastre di vetro, furto, ecc. con polizza primo rischio assoluto per un valore adeguato relativo al rischio locativo, pari ad Euro 1.000.000,00.= (Euro unmilione//00); -----
- responsabilità civile attinente l'attività esercitata negli immobili e nelle aree pertinenziali di cui al presente contratto, per un valore pari ad Euro 2.000.000,00.= (Euro duemilioni//00) per ogni persona danneggiata o danni a cose di terzi. -----

Il conduttore dovrà presentare in Comune annualmente la quietanza di pagamento delle suddette polizze.

Il Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività oggetto del presente contratto. -----

### **Art. 11 - Contenzioso**

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Segretario comunale ed il conduttore. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Si esclude in termini tassativi il ricorso alla procedura arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie insorte. -----

#### **Art. 12 - Dichiarazione**

Il conduttore dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente. -----

#### **Art. 13 - Disposizione Anticorruzione**

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta Comunale. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. -----

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Fai della Paganella informa il Concessionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il trattamento di dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano. L'informativa completa è consultabile al seguente link del sito web comunale [Informativa Privacy](#). -----

#### **Art. 15 - Spese contrattuali**

Tutte le spese connesse al presente contratto, la sua registrazione, come l'IVA sulle fatture relative al canone di affitto, i diritti di segreteria ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico della parte concessionaria, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. -----

I corrispettivi relativi al presente contratto sono soggetti ad IVA. Ai sensi dell'art. 10 quater della Legge 248/2006, si dà atto che il valore complessivo dei beni aziendali è costituito per più del 50% (cinquanta per

cento) dal valore normale dei fabbricati determinato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e pertanto il presente atto sconta l'imposta di registro dell'1% (uno per cento) sul valore globale dei canoni di concessione che saranno corrisposti in virtù del presente contratto pari ad € \_\_\_\_\_.=  
(Euro \_\_\_\_\_//00). -----

**Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia: -----

- alle disposizione dell'allegato disciplinare tecnico-economico per la gestione della "Malga di Fai"; -----
- alla normativa di settore e precisamente: -----
  - a) per la conduzione dell'alpeggio, le disposizioni della Provincia Autonoma di Trento in materia di monticazione; -----
  - b) per l'attività di agriturismo la Legge Provinciale 19 dicembre 2001 n. 10 e relativo regolamento di esecuzione, e la Legge Provinciale 30 ottobre 2019 n. 10; -----
- alle norme del codice civile ed agli usi e consuetudini in materia. -----

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. \_\_\_\_ pagine a video comprese le formalità di chiusura, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89 (legge notarile) nell'apposizione in mia presenza delle firme autografe e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. -----

Per il Comune

Il Sindaco

Maria Vittoria Mottes

Per la ditta concessionaria

Il legale rappresentante